Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE)[1]

del 22 settembre 2005 (stato 1° maggio 2015)

Art. 1 Principio

1 I Cantoni concordatari uniformano le definizioni edilizie e le procedure di misurazione nel loro diritto edilizio e di pianificazione.

2 Le definizioni edilizie e le procedure di misurazione oggetto del presente concordato sono riportate negli allegati.

Art. 2 Obblighi dei Cantoni

1 Con la loro adesione, i Cantoni devono riprendere le definizioni edilizie e le procedure di misurazione nell'ambito delle loro competenze costituzionali.

2 Non sono ammissibili definizioni edilizie e procedure di misurazione in contraddizione con le materie armonizzate.

3 I Cantoni adeguano le proprie legislazioni entro tre anni dall'adesione al concordato e definiscono i termini per l'attuazione nel piano di utilizzazione[2].

Art. 3 Organo intercantonale

1 L'organo intercantonale è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), i cui Cantoni partecipano al concordato.

2 Ogni Cantone concordatario dispone di un voto.

3 L'organo intercantonale può deliberare validamente se è rappresentata almeno la metà dei Cantoni concordatari. Per adottare le decisioni è necessaria una maggioranza dei tre quarti dei voti emessi. Le modifiche del concordato necessitano del consenso di tutti i Cantoni parte.

---

[1] In vigore dal 26 novembre 2010
[2] Art. 2 cpv. 3 della versione del 1° maggio 2015

Art. 4 Competenze dell'organo intercantonale

[1] L'organo intercantonale è incaricato dell'esecuzione del concordato; a tal fine:

a. regola la sua applicazione e controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni;
b. coordina la sua attività con la Confederazione, i Cantoni e gli enti di normalizzazione affinché siano evitate definizioni e procedure di misurazione diverse nel diritto edilizio e di pianificazione a livello federale, cantonale e comunale;
c. rappresenta il punto di contatto per Confederazione, Comuni, enti di normalizzazione, organizzazioni del settore e professionali.

[2] All'organo intercantonale competono inoltre:

a. le modifiche del concordato;
b. la proroga del termine per adeguare la legislazione;
c. l'elaborazione e la pubblicazione dei relativi chiarimenti;
d. l'emanazione di un ordinamento organizzativo.

Art. 5 Finanziamento

I Cantoni concordatari si assumono i costi delle attività dell'organo intercantonale in proporzione al loro numero di abitanti.

Art. 6 Adesione

I Cantoni aderiscono al concordato consegnando la loro dichiarazione di adesione all'organo intercantonale. Prima dell'entrata in vigore del concordato, tale dichiarazione va trasmessa al DCPA.

Art. 7 Recesso

Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato per iscritto, con preavviso di sei mesi, all'organo intercantonale.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente concordato entra in vigore non appena sei Cantoni vi aderiscono.

Allegato 1: Definizioni e procedure di misurazione
Allegato 2: Schizzi

Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) il 22 settembre 2005 e dall'organo intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie il 26 novembre 2010.